



Il Presidente della Regione

SEZIONE 27

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività consistenti e di formazione professionale

1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemologica da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Tanto premesso, si tiene a precisare che il presente protocollo si applica a tutte le attività consistenti, a titolo esemplificativo: corsi di fotografia, lingue straniere, musica, teatro, etc..

Inoltre, il presente protocollo di sicurezza si applica anche alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività



Il Presidente della Regione

di verifica, di accompagnamento, tutoraggio ed orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, IFTS, etc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;

Si precisa che per sistema educativo regionale, si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale.

Per percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo, si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Abruzzo e finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di una abilitazione, autofinanziati dagli allievi o finanziati da risorse pubbliche;
- i percorsi di formazione continua svolti in azienda e finanziati nell'ambito dei fondi interprofessionali;
- i percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo e finanziati con fondi privati (ad esempio, le Agenzie per il Lavoro);
- i percorsi ITS, IeFP e IFTS.

Infine, si evidenzia che l'attuazione di un tirocinio curriculare è parte integrante del percorso formativo o di istruzione in attuazione della normativa vigente e specifica di settore e, secondo il progetto approvato, prevede la presenza degli allievi presso strutture pubbliche o private affini all'ambito del corso specifico ed in affiancamento al personale dipendente. Ne consegue che, pur non configurandosi il tirocinio curriculare come attività lavorativa, esso comporta da parte dell'allievo la partecipazione alle attività dell'azienda/struttura, a scopi non produttivi e soprattutto l'assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti della stessa azienda/struttura ospitante.

2. Misure organizzative di carattere generale.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;



Il Presidente della Regione

- se ritenuto necessario, sussiste la facoltà di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura superiore ai 37,5° C;
- rendere disponibile soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
- mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
- privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (ad esempio, gli utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui;
- nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico;
- laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
- gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite *droplet*;
- tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula etc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
- si deve garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e, in ogni caso, deve essere garantita la pulizia, ad impianto



Il Presidente della Regione

fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità;

- per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

3. Informazione e comunicazione.

In virtù dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei partecipanti alle attività correlative nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione deve essere assicurata l'adozione da parte degli organizzatori di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.

In particolare, il responsabile dell'attività corsistica, mediante le modalità più idonee ed efficaci, i partecipanti al corso circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *dépliant* informativi.

Nello specifico, tali informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere qualora si stia soggiornando (usufruendo della stessa unità abitativa, etc.) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID-19;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.

Si raccomanda l'affissione di cartelli in posizione ben visibile indicanti i punti salienti (distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dello stabilimento e nei vari ambienti).

4. I dispositivi di protezione individuali.

Il personale insegnante ed i partecipanti ai corsi saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l'uso di guanti e mascherine e pertanto dovrà essere dotato di specifici



Il Presidente della Regione

dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta.

Per il personale addetto alle attività di insegnamento, segreteria, pulizie, amministrazione la definizione dei DPI da usare e delle specifiche regole d'uso saranno stabilite dal RSPP, sulla base di una specifica valutazione del rischio che tenga conto del livello di promiscuità collega ad ogni situazione lavorativa.

Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente. È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l'utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi o mediante l'utilizzo di gel alcolici. Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente. I gel alcolici per l'igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso di impiego dei guanti.

Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi.

Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.

Le mascherine, i guanti monouso (ove necessario) ed il disinfettante per superfici devono essere disponibili, anche a pagamento, dei clienti che ne facciano richiesta. Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dai clienti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.

5. L'accesso alla struttura.

All'ingresso della sede dove si svolge il corso deve essere installata apposita cartellonistica che ricorda ai clienti le misure comportamentali (obbligo di mantenere le distanze di almeno un metro, di evitare assembramenti etc.). La comunicazione deve essere esposta in maniera ben visibile ed il prospetto dovrà contenere le prescrizioni di legge. Qualora necessario, dovrà essere comprensibile anche per gli utenti di diverse nazionalità.

Per evitare assembramenti di clienti all'ingresso, devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative tali da garantire il distanziamento sociale in relazione alle dimensioni delle strutture, del numero di accessi e del loro posizionamento.

All'ingresso della sede del corso devono essere messi a disposizione gel per l'igienizzazione delle mani.



Il Presidente della Regione

6. Gli uffici.

Negli uffici si devono garantire le misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Qualora non siano possibili soluzioni organizzative che consentano il rispetto della distanza interpersonale è necessario l'uso di mascherine.

Durante la compilazione di modulistica e scambio di documenti in genere, si devono porre in essere particolari misure di tutela come schermi in plexiglas, igienizzazione frequente delle superfici che dovranno essere messi a disposizione del personale.

Inoltre si deve garantire la pulizia a fine turno e disinfezione di piani di lavoro, tastiere, schermi *touch*, mouse, calcolatrici, telefoni con adeguati detergenti a base alcolica.

Per quanto possibile, deve essere limitato l'accesso all'interno degli uffici da parte di esterni/fornitori/clienti. Ove sia necessario, l'accesso a detti ambienti di fornitori, visitatori e clienti deve avvenire rispettando le regole del distanziamento o con i DPI necessari.

Sussiste l'obbligo in capo al personale presente di adottare tutte le precauzioni igieniche, con particolare riferimento all'igiene delle mani e, a tal fine, devono essere messi a disposizione idonei dispenser di gel idroalcolico per le mani.

Si raccomanda, altresì, una particolare attenzione all'atto del pagamento. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore deve provvedere alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

7. Misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio:

- predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai destinatari sia al personale, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
- informare il personale ed i corsisti circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
- rendere disponibili prodotti igienizzanti per partecipanti e insegnanti anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
- sussiste l'obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte di tutto il personale dipendente, del personale docente, degli allievi e dell'utenza; questi ultimi devono dotarsene autonomamente e le istituzioni formative devono comunque garantire l'ammissione ai corsi con DPI propri;
- garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;



Il Presidente della Regione

- privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
- prevedere l'accesso alla struttura organizzato anche su turni, al fine di evitare gli assembramenti all'interno e all'esterno della struttura stessa;
- assegnare un posto fisso ad ogni partecipante, da utilizzare per tutta la durata della lezione o, ove possibile, del corso;
- garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;
- se ritenuto necessario, sussiste la facoltà di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura superiore ai 37,5° C;
- all'interno dell'aula, deve essere garantita la distanza tra ogni postazione del corsista di un metro indossando la mascherina;
- il docente deve essere posizionato una distanza di almeno un metro da qualsiasi altra persona. Qualora tale distanza non possa essere assicurata, il docente deve indossare la mascherina, o deve svolgere la lezione dietro uno schermo trasparente in plexiglass;
- nei laboratori, in relazione all'adeguatezza degli stessi e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, dovrà essere garantita la distanza di un metro, da incrementare in funzione del tipo di attività, tra ogni postazione del corsista e tra queste e la postazione del docente;
- privilegiare l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (ad esempio, utenti frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo;
- le superfici di lavoro (come ad esempio, tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) devono essere igienizzati dopo ogni cambio di docente e corsista e al termine della giornata;
- le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione devono essere ad utilizzo esclusivo di un singolo o di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio;
- si raccomanda di evitare l'uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi *touch*, telecomandi, etc. Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro;
- la pulizia e disinfezione delle strumentazioni deve essere definita in funzione delle specificità delle stesse;
- ove possibile e con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, bisogna privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
- garantire l'utilizzo esclusivo da parte di un singolo gruppo classe, di aule, laboratori, attrezzature e strumentazione, salvo disinfezione prima dello scambio;
- eseguire la disinfezione delle strumentazioni in funzione delle specificità delle stesse;
- occorre evitare l'uso di appendiabiti comuni;
- favorire, laddove la struttura dell'Organismo di Formazione lo consenta, l'attività all'aperto con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche.



Il Presidente della Regione

8. Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento degli esami.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per lo svolgimento degli esami:

- acquisire una dichiarazione scritta del candidato, o di chi ne fa le veci, nella quale si asserisca di non avere avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone affette da COVID-19 o con persone che hanno avuto sintomi, e di non aver convissuto con persone in quarantena;
- predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai candidati che ai componenti della commissione;
- prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
- rendere disponibili prodotti igienizzanti per candidati e componenti della commissione anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
- la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale dipendente, dal personale docente, dai componenti della Commissione e dai candidati;
- garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;
- garantire la disinfezione frequente delle superfici toccate più frequentemente;
- garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti, che dovranno essere arieggiati durante gli intervalli tra le sessioni di lavoro;
- si raccomanda di evitare l'uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi *touch*, telecomandi, etc. Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro;
- se ritenuto necessario, sussiste la facoltà di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura superiore ai 37,5° C, sia ai componenti della Commissione sia ai partecipanti. In caso di temperatura superiore ai 37.5° C il soggetto interessato deve essere allontanato;
- informare il personale e tutti i candidati circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- privilegiare, per quanto possibile, le attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
- il calendario di convocazione dei candidati deve essere cadenzato temporalmente, in modo che il candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente necessario. Gli orari devono essere distanziati in modo da non creare assembramento fuori dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il candidato deve lasciare la sede subito dopo l'espletamento della prova;
- lo svolgimento delle prove d'esame deve evitare attività di intersezione tra gruppi diversi;
- le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione devono essere a utilizzo esclusivo di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio;



Il Presidente della Regione

- la presenza di pubblico durante lo svolgimento della sessione d'esame dovrà essere limitata il più possibile: per la prova orale può esserci un solo testimone per candidato. Per alunni con disabilità, l'accompagnatore può assistere all'esame. Per disabilità particolari può essere valutato, caso per caso, anche l'esame a distanza;
- assicurare durante lo svolgimento di prove tecnico-pratiche, l'utilizzo di guanti da parte dei candidati e dei componenti della commissione, laddove sia previsto l'utilizzo di specifiche attrezzature/strumenti e la disinfezione degli stessi tra un candidato e l'altro;
- laddove la struttura dell'Organismo di Formazione lo consenta, può essere favorito lo svolgimento delle prove pratiche all'aperto;
- tutti i commissari devono mantenere la mascherina durante l'espletamento delle prove, il candidato, all'atto dello svolgimento della prova orale o pratica, può togliere la mascherina, mantenendo la distanza minima di due metri.

9. Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi (stage).

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per lo svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi (*stage*):

- relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del contagio da Covid-19, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale INAIL dell'Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 – 0004514 del 21.05.2020;
- in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

10. Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento della formazione a distanza (FaD).

I percorsi di formazione e di istruzione di competenza regionale, *medio tempore* proseguiti o avviati in formazione a distanza (FaD)/*e-Learning* devono continuare continuando secondo tale modalità sino a completa definizione delle ore da svolgere in remoto, e che, per i medesimi percorsi, i relativi apprendimenti pratici e tirocinio curriculare restano confermati nell'ordinaria modalità in presenza, fatte salve specifiche disposizioni regionali derogatorie.

Inoltre, tenuto conto della modalità di formazione a distanza nell'ambito di percorsi di formazione o istruzione di competenza regionale, per come disciplinata nei provvedimenti e nelle circolari applicative adottati dal Dipartimento Lavoro-Sociale, è sempre preferibile – il proseguo, ove possibile, dell'attivazione dei medesimi percorsi da remoto, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal governo nazionale.



Il Presidente della Regione

11. Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento dei corsi di teatro e di canto.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti paragrafi 3) e 4) della presente Sezione, qualora la particolare tipologia di corso non consenta l'uso della mascherina individuale, come avviene nei corsi di teatro o di canto, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri fra i corsisti e fra corsisti e docenti. All'aperto, tale distanza può essere ridotta a un metro e cinquanta centimetri. In ogni caso, si devono evitare i contatti diretti fra le persone.

Qualora i partecipanti al corso non avessero postazioni con sedute fisse distanziate di almeno un metro e cinquanta centimetri (come può, ad esempio, avvenire nei casi dei corsi di teatro o di canto corale), o di due metri (nel caso di non uso della mascherina), devono essere poste sul pavimento segnalazioni fisse (ad esempio, mediante nastro adesivo) che delimitino le postazioni da mantenere.

12. Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento dei corsi di musica.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti paragrafi 3) e 4) della presente Sezione, per i corsi di musica, gli strumenti ad arco, percussioni e strumenti a tastiera devono essere posizionati a 1,5 metri di distanza. Per tutti gli strumenti, è preferibile l'utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale. Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista.

Fino all'adozione di specifici protocolli, restano sospesi i corsi per l'insegnamento con strumenti a fiato.

L'insegnante ed il corsista devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento dello strumento nella custodia, affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto.

13. Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento dei corsi di danza.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti paragrafi 3) e 4) della presente Sezione, per i corsi di danza vale quanto stabilito nella Sezione 16) del presente Allegato, relativamente all'utilizzo ed alla frequentazione delle palestre, a cui si rimanda per le misure specifiche di dettaglio.

Restano, in ogni caso, sospesi i corsi di ballo a due ed i corsi di ballo per cui non è possibile escludere il contatto fisico e per cui non è possibile assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri.



Il Presidente della Regione

14. Misure specifiche per gli ambienti comuni.

La distanza interpersonale di un metro deve essere rispettata anche durante l'accesso e il deflusso.

Ove possibile, devono essere previsti accessi differenziati per l'entrata e l'uscita e l'opportunità di ingressi contingentati e/o scaglionati in relazione al numero di partecipanti e alle dimensioni della struttura.

Al fine di agevolare il rispetto della distanza, si suggerisce di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc.).

15. Misure specifiche per l'attività *outdoor* (esercitazioni).

In ogni caso, sussiste l'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio tra gli istruttori e i corsisti, durante le esercitazioni pratiche.

Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, i corsisti in attesa del proprio turno devono stazionare in un luogo organizzato, rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitando l'assembramento di persone.